

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 24 settembre 2009

Deliberazione n. 26

OGGETTO: Modifica della Delibera n. 8 del 23 aprile 2009 “Applicazione dei commi 7 e 11 dell’art. 72 del D.L. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge 133/2008. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: DANIELE BORIOLI

Lombardia: DAVIDE BONI

Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI

Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

L'atto si compone di n. 4 pagine, di cui n. / pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;

VISTO l'Accordo Costitutivo di AIPO in data 02.08.2001;

RICORDATO che la normativa citata in oggetto, relativamente al comma 7 dell'art. 72, introduce la possibilità discrezionale di mantenimento in servizio del personale per un ulteriore biennio, oltre i limiti previsti per il collocamento a riposo, superando l'automatismo previsto dalla previgente normativa e, relativamente al comma 11, introduce la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro, con un preavviso di mesi 6, al personale avente raggiunti 40 anni di anzianità di servizio;

ATTESO che con Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con Legge n. 102 del 3 agosto 2009, all'art. 17, comma 35- novies, la materia è stata oggetto di novazione in quanto il legislatore ha modificato nuovamente il comma 11 dell'art. 72, D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, reintroducendo la facoltà da parte delle Pubbliche Amministrazioni di procedere al recesso unilaterale dal rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno raggiunto il limite di 40 anni di anzianità contributiva (anziché 40 anni di servizio);

RICHIAMATA la Deliberazione n. 8 del 23 aprile 2009 "*Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del D.L. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge 133/2008. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo*", con la quale il Comitato di Indirizzo, prendendo atto delle modifiche alla normativa di riferimento introdotte dall'art. 6, comma 3, della Legge 4 marzo 2009, n. 15, ha regolamentato i casi previsti dalla normativa precedentemente citata;

RICHIAMATO in particolare il punto 3 del dispositivo della Delibera 8/2009, con il quale il Comitato di Indirizzo si riservava la facoltà di modificare e/o integrare i contenuti della delibera stessa alla luce di eventuali modifiche normative;

RICHIAMATE per intero le motivazioni già riportate nella delibera sopra citata e le disposizioni previste per l'applicazione dell'art. 72, comma 7, del DL 112/2008, convertito con L. 133/2008, non oggetto di modifica legislativa;

VALUTATO necessario ed urgente provvedere ad adeguare la normativa interna alle modifiche legislative introdotte, anche in relazione dell'avvio del processo riorganizzativo in corso dell'Agenzia;

CONFERMATA la necessità di emanare nuovi indirizzi in materia, coi quali contemperare e armonizzare le seguenti esigenze:

- tempestiva e puntuale applicazione della normativa;
- trasparenza, equità e parità di trattamento fra i dipendenti;
- implementazione efficace e sollecita del nuovo assetto organizzativo deliberato in data 19 febbraio 2009;
- razionalizzazione delle risorse economiche disponibili;
- favorire il ricambio generazionale delle risorse umane, con particolare riguardo alle responsabilità di natura dirigenziale;
- raccordare le aspettative del personale interessato con gli obiettivi programmatici dell'Agenzia;

ESAMINATA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 16.09.2009;

RILEVATO che l'Agenzia, con propria deliberazione n. 19 del 16 luglio 2009 aveva autorizzato il Presidente della delegazione trattante a sottoscrivere il contratto decentrato integrativo della dirigenza, nel quale, all'art. 1, vengono regolamentati i termini per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

RILEVATO altresì che tale contratto decentrato scontava un quadro normativo modificatosi in modo rilevante in base alla Legge 102/2009, già richiamata, e che occorre quindi valutare la possibilità e la opportunità di meglio calibrare le norme del contratto decentrato con il novellato quadro normativo oggi vigente;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

- 1) Di emanare i seguenti indirizzi nella applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6.8.2008, tenendo conto della modifica introdotta dal Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con Legge n. 102 del 3 agosto 2009, art. 17, comma 35-novies. Questi indirizzi sostituiscono quelli precedentemente emanati:
 - a) l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, nei confronti del personale che compirà il 40° anno di anzianità contributiva e che, alla data del presente atto, abbia già superato tale limite;
 - b) l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, nei confronti del personale che raggiungerà il 65° anno di età, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio, a condizione che lo stesso possa vantare almeno 40 anni di anzianità contributiva, da valutarsi secondo quanto previsto dalla nota informativa n. 48 INPDAP del 17 dicembre 2008;
 - c) l'attivazione della procedura di recesso unilaterale deve essere avviata nei confronti di tutto il personale che nel tempo raggiunge una anzianità contributiva, come indicato al punto a), di 39 anni e 4 mesi, assicurando quindi i tempi necessari a garantire gli effetti del provvedimento con la scadenza naturale dei 40 anni di anzianità contributiva;
 - d) l'attivazione della procedura di collocamento a riposo per età di cui al punto b) deve essere avviata nei confronti di tutto il personale a partire dall'ottavo mese precedente il compimento del 65° anno di età;
 - e) su richiesta del dipendente è prevista una possibilità di deroga agli indirizzi sopra espressi, limitatamente al caso in cui, pur maturando i 40 anni di anzianità contributiva, secondo quanto previsto al punto a), lo stesso possa contare su una anzianità complessiva ai fini economici inferiore al limite cennato. La deroga potrà essere esercitata sino ad un massimo di anni due dalla data di compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, e per un periodo inferiore sino all'eventuale concorrenza del 65° anno di età o della massima anzianità ai fini economici;
 - f) l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6.8.2008, relativa alla facoltà dell'amministrazione di accogliere l'eventuale richiesta dei dipendenti di prolungamento biennale del servizio, oltre i 65 anni di età, prevedendo la possibilità, in base alle esigenze funzionali e all'efficiente andamento dei servizi, di concedere il prolungamento, qualora il

dipendente, alla data del compimento del 65° anno di età abbia maturato una anzianità contributiva inferiore ai 38 anni. In caso di anzianità contributiva superiore ai 38 anni e inferiore ai 40, il prolungamento potrà essere concesso limitatamente al periodo di servizio necessario per raggiungere la massima anzianità contributiva di 40 anni;

- g) gli incarichi dirigenziali affidati in applicazione del nuovo assetto organizzativo dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti precedentemente nella definizione delle rispettive scadenze;
- 2) Di dare mandato al Direttore di relazionare, almeno semestralmente, al Comitato di Indirizzo circa la puntuale applicazione del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle fasi attuative del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia deliberato in data 19 febbraio 2009;
 - 3) Di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di verificare con le OO.SS. rappresentative della dirigenza, la possibilità di adeguare i contenuti del contratto decentrato integrativo della dirigenza, in fase di sua prima applicazione, per quanto concerne l’art. 1 e la tabella delle indennità nello stesso inclusa, al fine di raccordare gli stessi con le nuove disposizioni legislative richiamate in premessa;
 - 4) Di riservarsi di modificare e/o integrare il presente atto di indirizzo in merito ad eventuali ulteriori modifiche legislative inerenti la materia trattata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide Boni

Il segretario verbalizzante
Paola Montali